

Schema regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi

Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino

Sommario

<u>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....</u>	<u>4</u>
Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità	4
Articolo 2 – Informazione	5
Articolo 3- Definizioni	5
Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità	5
Articolo 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale.....	6
Articolo 6- Istruttoria e valutazione del bisogno	6
Articolo 7- Esito del procedimento	7
<u>TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI</u>	<u>7</u>
Articolo 8 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa.....	7
Articolo 9 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi	8
Articolo 10 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili	9
<u>TITOLO III – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E CERTIFICAZIONE ISEE</u>	<u>10</u>
Articolo 11 – Validità delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU).....	10
Articolo 12 – Assenza o incompletezza della DSU	11
Articolo 13 – ISEE Corrente	11
Articolo 14 – Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica	11
Articolo 15 - Attestazioni di abbandono e/o di estraneità economica-affettiva	11
Articolo 16 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	13
<u>TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>13</u>
Articolo 17 - Riservatezza e trattamento dei dati personali.....	13
Articolo 18 - Abrogazioni.....	14
Articolo 19 – Regolamentazione di servizi	14
Articolo 20 - Entrata in vigore.....	14
<u>ALLEGATO A. SERVIZI EROGATI</u>	<u>15</u>
CAPO I - Interventi di servizio sociale	15
1. Segretariato sociale professionale	15
2. Presa in carico del servizio sociale	15
3. Servizio Tutela minori	17
CAPO II - Interventi per la domiciliarità	18
4. Servizio di assistenza domiciliare.....	18

5. Pasti a domicilio	20
6. Telesoccorso	21
7. Servizio di trasporto sociale	22
CAPO III - Interventi socio-educativi.....	23
8. Assistenza educativa scolastica (AES)	23
9. Assistenza domiciliare-educativa disabili (A.D.H.)	23
10. Assistenza educativa minori disabili presso centri estivi	24
11. Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.)	25
12. Servizio di incontri protetti	26
CAPO IV - Interventi territoriali	27
13. Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.) e servizi territoriali disabili (S.T.D.)	27
14. Progetti riabilitativi risocializzanti (PRR)	28
CAPO V - Interventi economici ad integrazione del reddito	30
15. Interventi di sostegno economico	30
16. Contributi per affido familiare	31
17. Contributi di solidarietà	33
CAPO VI - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi	34
18. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili	34
19. Integrazione di rette di servizi residenziali socioeducativi per minori	35
20. Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili.	36
21. Centri diurni per minori	36
CAPO VII – Titoli sociali	37
22. Titoli sociali	37

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali e definisce i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate dai Comuni afferenti all'ambito territoriale dell'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, (di seguito denominata Azienda).
2. Per prestazioni sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti e/o pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il presente regolamento, si applica inoltre ai servizi scolastici ed educativi nel definire i criteri generali di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.
4. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.
5. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
6. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio e compatibilmente con gli equilibri di bilancio e l'organizzazione territoriale dei servizi.
7. A garanzia degli equilibri di Bilancio, le nuove tariffe applicate in relazione all'ISEE dei richiedenti, devono tendenzialmente assicurare un gettito di entrate corrispondenti alle previsioni di Bilancio.
8. Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

9. Il presente regolamento si applica ai servizi sociali ed educativi del territorio Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, sia gestiti in forma singola da ciascun Comune, sia in forma associata tramite convenzione tra Comuni e/o tramite conferimento all'Azienda, quale ente strumentale del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione e attuazione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

Articolo 3- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza¹, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:²

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nei Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario,³ gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficino di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti al Comune di residenza o ente titolare. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

¹ Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

² Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

³ Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Articolo 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, il servizio sociale informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

5. Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il Servizio sociale comunale ne accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, riservandosi solo successivamente il completamento dell'istruttoria amministrativa.

Articolo 6- Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione sociale e della situazione di bisogno.

2. Costituiscono prioritariamente oggetto di valutazione sociale i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione degli altri servizi o interventi erogati dal Comune o dall'Azienda;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita, utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la presenza di risorse di rete;
- g) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- h) la capacità di assumere decisioni;
- i) la volontà di aderire al progetto concordato.

La presenza di figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento, è considerato elemento aggravante della situazione di bisogno.

Articolo 7- Esito del procedimento

1. L'ammissione alla rete dei servizi prevede la predisposizione e la condivisione con l'utente del progetto individualizzato. Il progetto individualizzato, sottoscritto dall'utente per accettazione, contiene gli obiettivi sociali e le prestazioni erogate nonché la relativa tariffa di compartecipazione al costo del servizio a suo carico.

2. Per la predisposizione del progetto individualizzato viene adottata una metodologia di lavoro che definisce:

- a) gli obiettivi del progetto;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) la modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) l'eventuale compartecipazione al costo dei servizi determinata secondo quanto previsto del presente regolamento;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista d'attesa.

4. In caso di provvedimento di diniego, il Comune di residenza comunica all'interessato l'esito con la relativa motivazione.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 8 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni⁴ sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.⁵

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;⁶

⁴ Per le definizioni di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013.

⁵ V. la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

⁶ All'art. 2 comma 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117,

Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino"

Sede legale: via G. Garibaldi, 15 - 24040 Bonate Sotto (BG)

Sede operativa: via G. Bravi, 16 - 24030 Terno d'Isola (BG)

Partita IVA 03298850169 e-mail: segreteria@aziendaisola.it

Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66

- b) dalla D.g.r. Regione Lombardia n.X/3230 del 06.03.2015 e dalla normativa regionale in materia;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. La compartecipazione al costo del servizio, laddove prevista, è contenuta nel progetto individualizzato che viene sottoscritto dalle parti: utente/ familiari, servizio sociale comunale, ente gestore. La compartecipazione può essere contenuta in altri documenti di accesso al servizio (esempio per servizi scolastici).
4. Ove resti inadempito da parte del cittadino o dei suoi familiari l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione Comunale può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
5. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 9 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizza prioritariamente la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left[\frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{Comp. Max} - \text{Comp. Min}) \right] + \text{Comp. Min.}$$

2. Ai fini della suindicata formula, si intende per:

- *compartecipazione utenza*: costo della retta o tariffa a carico dell'utenza;
- *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;⁷
- *ISEE iniziale*: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi o compartecipa con una tariffa minima;
- *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
- *quota massima di compartecipazione alla spesa (Com.Max)*: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio.
- *quota minima di compartecipazione alla spesa o di accesso al servizio (Comp.Min)*: è il valore minimo di compartecipazione al costo del servizio (può essere pari a 0)

secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

⁷ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dalla dgr 6 marzo -n. x/3230

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto della normativa, la Giunta Comunale e il Cda dell'Azienda, per quanto di loro competenza, provvedono ad aggiornare:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale, quota massima e l'eventuale quota minima di compartecipazione alla spesa.

4. Nel caso in cui si ravveda l'opportunità, al fine di garantire un'azione amministrativa efficace ed efficiente e al tempo stesso si voglia garantire un sistema il più possibile equo di compartecipazione al costo a carico degli utenti, il Comune può adottare la metodologia a fasce/scaglioni oppure in casi particolari un sistema misto (ovvero l'applicazione del metodo della progressione lineare applicando una tariffa minima e/o massima).

5. Qualora venga adottato un sistema di compartecipazione a fasce/scaglioni il Comune avrà cura di inserire un numero congruo di fasce/scaglioni tali da avvicinarsi il più possibile al sistema di calcolo di progressione lineare o comunque garantire una progressione nel sistema di tariffazione.

6. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

7. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale e risultanti a carico dell'utenza.

8. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

Articolo 10 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili

1. Per le persone anziane e disabili, a rischio di emarginazione, che necessino di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.

2. L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE definita annualmente dalla Giunta comunale.

3. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato. La quota sostenuta dall'utenza è determinata tenendo conto dell'ISEE⁸ dell'utenza e considerando le pensioni, rendite e indennità

⁸ Ai sensi dell' art. 6 -comma 3- del DPCM 159/2013

comunque denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto mantenendo comunque a favore dell'utenza una quota per spese personali.

4. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

5. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

6. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato sia opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora l'utenza non consenta alla stipulazione di tali accordi, l'integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

7. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.

TITOLO III – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E CERTIFICAZIONE ISEE

Articolo 11 – Validità delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU)

1. Come previsto dall'art.10, comma 1, del citato D.P.C.M.159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2.Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.

3.Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate fino alla scadenza del beneficio stesso e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

4.Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova DSU entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

5.Sino a quella data sono mantenute inalterate le agevolazioni concesse. La mancata presentazione di una nuova DSU comporta la decadenza dall'agevolazione e/o beneficio economico.

6.In sede di prima applicazione del presente regolamento, rimangono confermate le tariffe e le agevolazioni attualmente vigenti fino al 31/03/2016, fermo restando l'obbligo dei cittadini di presentazione dell'ISEE entro il 28/02/2016.

Articolo 12 – Assenza o incompletezza della DSU

1. Nel caso in cui il cittadino non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fine ISEE, il Comune/Azienda provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il Cittadino fruitore presenti una Attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del Cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova Attestazione ISEE.

Articolo 13 – ISEE Corrente

1. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

2. L'ISEE corrente può essere presentato in qualsiasi momento, ai fini della ri-determinazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova Attestazione e comunque per un periodo non superiore a mesi 6.

Articolo 14 – Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. Qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

2. Il Comune può richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva unica, nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della DSU richiesta.

Articolo 15 - Attestazioni di abbandono e/o di estraneità economica-affettiva

a) Abbandono del coniuge

1. L'articolo 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 evidenzia che quando “sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi sociali” i coniugi, che hanno diversa residenza, costituiscono nuclei familiari distinti.

2. Il/la coniuge che intenda far valere la situazione di “abbandono”, dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro/a coniuge. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- ✓ Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”;

- ✓ Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri territorialmente competente di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge;
- ✓ Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989.

3.A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune certifica l'eventuale stato di abbandono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4.In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali del Comune comunica, entro il termine massimo di trenta giorni, l'impossibilità a rilasciare certificazione dello stato di abbandono.

b) Estraneità affettiva

1.Nel caso di prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, di cui all'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 159/2013 si evidenzia che in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, *"l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza"*.

2.La componente non è calcolata quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

3.Ciò premesso, il figlio che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del/dei genitori. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, (da allegare obbligatoriamente), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- ✓ Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale;
- ✓ Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i;
- ✓ Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio;
- ✓ Altra documentazione probatoria.

4.Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio sociale, provvede, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della istanza,

- ✓ a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- ✓ a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- ✓ ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità, ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria

competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

5. Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi sociali del Comune, può avvalersi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, per la raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

Articolo 16 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante⁹ decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.¹⁰

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali e Azienda, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.¹¹

⁹ V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

¹⁰ V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

¹¹ Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino"

Sede legale: via G. Garibaldi, 15 - 24040 Bonate Sotto (BG)

Sede operativa: via G. Bravi, 16 - 24030 Terno d'Isola (BG)

Partita IVA 03298850169 e-mail: segreteria@aziendaisola.it

Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66

Articolo 18 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 19 – Regolamentazione di servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimenti ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

Allegato A. Servizi erogati

CAPO I - Interventi di servizio sociale

1. Segretariato sociale professionale

1. Il servizio sociale comunale, mediante assistenti sociali, garantisce lo sportello di segretariato sociale professionale, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.
2. Il servizio viene garantito ai cittadini dal Comune tramite proprio personale o tramite il conferimento della gestione del servizio all'Azienda.
3. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:
 - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune e dell'A.S.L. (altri servizi sociali territoriali: consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
4. Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.
5. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

2. Presa in carico del servizio sociale

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.
2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multiproblematicità.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, di cui tenuta e aggiornamento sono in capo all'assistente sociale responsabile del caso.

2.1 - Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- a) la disponibilità personale di risorse di rete;
- b) le condizioni di salute;
- c) la situazione abitativa;
- d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- e) la capacità di assumere decisioni;
- f) la capacità economica del diretto interessato;
- g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.

2.2 – Progetto individualizzato di intervento

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utenza e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.¹²

3. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

4. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

2.3 - Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento ;

¹² V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

- c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

3. Servizio Tutela minori

3.1 - Descrizione del Servizio

Il servizio sovracomunale di Tutela Minori assume la responsabilità tecnico-professionale della tutela dei minori mediante la conoscenza e la presa in carico integrata delle famiglie sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, accompagnandole nel percorso di crescita - recupero - valorizzazione delle loro capacità e risorse.

Il Servizio opera secondo il mandato conferitogli dall'Autorità Giudiziaria su tutto il territorio del Distretto dell'Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino mediante équipe multidisciplinari composte prioritariamente da assistenti sociali dell'Azienda e da psicologi dell'Asl, in stretta collaborazione con i servizi scolastici, educativi e con le altre realtà locali, al fine di favorire la corresponsabilità e l'attivazione del territorio nel rispondere ai bisogni della cittadinanza.

3.2 - Finalità

Il Servizio ha come finalità la tutela dei minori: in situazioni familiari inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, oggetto di abuso, maltrattamento fisico e psichico, trascuratezza e abbandono, favorendo il rispetto dei loro diritti e il recupero delle risorse educative e familiari.

Con riguardo ai procedimenti penali minorili, il Servizio offre accompagnamento, sostegno e monitoraggio al minore per tutta la durata del procedimento.

3.3 - Destinatari

I destinatari del Servizio Tutela Minori sono tutti i minori di età compresa tra 0 e 18 anni (o al massimo sino ai 21 anni in caso di prosieguo amministrativo), residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale dell'Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino e interessati da provvedimenti civili, penali o amministrativi dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario).

3.4 - Modalità di accesso al servizio

L'accesso di minori e famiglie al Servizio Tutela Minori è strettamente connesso e conseguente alla presenza di esplicito incarico da parte dell'Autorità Giudiziaria, finalizzato all'approfondimento della conoscenza e della valutazione individuale e familiare, nonché alla definizione ed attivazione di interventi mirati e necessari a garantire la tutela dei minori.

3.5 - Tipologia delle prestazioni

Nei riguardi dei minori e delle famiglie interessate da procedimenti giuridici il Servizio Tutela Minori predispone un piano di intervento a tutela del minore e di supporto in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria circa l'attivazione di specifici interventi quali il collocamento in Comunità - Alloggio Educative, l'Assistenza Domiciliare Minori, l'affido etero - familiare, il Servizio Incontri Protetti, l'inserimento in centri diurni minori, ecc.

Il Servizio Tutela Minori, collabora con il Servizio sociale comunale offrendo la possibilità di un confronto per l'analisi delle situazioni di pregiudizio, la definizione della progettualità e la valutazione di una eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

3.6 - Durata del servizio

I tempi di attività e intervento del Servizio Tutela Minori sono variabili e strettamente connessi a quelli del procedimento civile, penale o amministrativo pendente presso l'Autorità Giudiziaria.

3.7 - Compartecipazione al costo del servizio

L'Azienda eroga il servizio per conto dei Comuni soci. Il costo del servizio è coperto prioritariamente da fondi comunali e da fondi sovra comunali.

Non è prevista attualmente alcuna compartecipazione al costo del servizio.

CAPO II - Interventi per la domiciliarità

4. Servizio di assistenza domiciliare

4.1 - Descrizione del servizio

1. Il Servizio Assistenza Domiciliare (di seguito denominato "S.A.D.") è costituito da un complesso di interventi e prestazioni professionali a carattere socio-assistenziale, anche temporanei, adeguati ai bisogni della persona anziana, disabile e dei nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale erogati prevalentemente, ma non unicamente, presso l'abitazione e nell'ambiente di vita e di relazione.

4.2 - Finalità

1. Il S.A.D. ispira le sue attività e la modalità di gestione ai seguenti principi:
 - a) rispetto della persona e della sua libertà nelle scelte di vita;
 - b) tutela della riservatezza, professionalità e qualità del servizio;
 - c) flessibilità nella risposta ai bisogni individuali della persona;
 - d) partecipazione dei destinatari al progetto di intervento ed alla sua valutazione.
2. Il S.A.D. è un servizio finalizzato a:
 - a) mantenere la persona con problemi di parziale e/o totale perdita di autonomia nel proprio ambiente di vita, valorizzando le risorse della rete parentale e sociale,
 - b) favorire l'integrazione familiare e sociale,
 - c) evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione di perdita dell'autonomia,
 - d) prevenire processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento.
3. Il S.A.D. si propone i seguenti obiettivi:
 - a) Supplire e/o integrare alle carenze di autonomia dell'utente nelle sue funzioni personali essenziali, igienico sanitarie e relazionali;
 - b) evitare o ridurre i rischi di emarginazione e di isolamento,
 - c) evitare, per quanto possibile, o ridurre i rischi di istituzionalizzazione impropria.
4. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:
 - a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
 - b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
 - c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
 - d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

4.3 - Destinatari

1. Il Servizio è rivolto a persone anziane e/o adulte e/o nuclei familiari che si trovino in condizione di particolare fragilità o di svantaggio sociale o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo, patologie psichiatriche o forme di esclusione sociale, la cui rete familiare di riferimento è assente o necessita di interventi integrativi al fine di poter assicurare i necessari supporti assistenziali ai residenti nei 24 Comuni dell'Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone/famiglie in condizione di non autosufficienza privi di una rete di aiuto significativa e che versano in condizioni economiche disagiate.

4.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali rientranti nelle seguenti macro aree:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale, la durata oraria, e la frequenza degli accessi al domicilio e il costo sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale professionale e condivisi con l'utente e la famiglia.

4.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 9 del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa individuata e immediatamente comunicata all'utenza.

3. L'Azienda per conto dei Comuni eroga il servizio alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti dai Comuni di residenza e con eventuali altri fondi sovracomunali.

4. La quota di compartecipazione a carico dei cittadini, per i Comuni che hanno conferito il servizio all'Azienda, è prevista secondo il metodo a fasce, che per numero e distribuzione di fasce si avvicina al metodo della progressione lineare, e viene definito, così come specificato nell'allegato B).

5. E' fatta salva la possibilità dei singoli Comuni, con proprio regolamento o adottando i criteri e le quote di compartecipazione dell'allegato B), di richiedere una contribuzione alle famiglie in base alla loro condizione economica, trattandosi di prestazione sociale agevolata condizionata dall'ISEE.

5. Pasti a domicilio

5.1 - Descrizione del servizio

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

5.2 - Finalità

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

5.3 - Destinatari

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

5.4 - Tipologia delle prestazioni

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

5.5 - Compartecipazione al costo del servizio

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

6. Telesoccorso

6.1 Descrizione dell'intervento

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

6.2 Finalità

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

6.3 Destinatari

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

6.4 - Compartecipazione al costo del servizio

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

7. Servizio di trasporto sociale

7.1 - Descrizione del servizio

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

7.2 - Finalità

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

7.3 - Destinatari

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

7.4 - Tipologia delle prestazioni

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

7.5 - Compartecipazione al costo del servizio

(stesura a cura di ogni singolo Comune)

CAPO III - Interventi socio-educativi

8. Assistenza educativa scolastica (AES)

8.1 Descrizione dell'intervento

1. Il servizio di assistenza educativa scolastica (AES) è garantito agli alunni diversamente abili come previsto dalla L.R. 31/80 "Diritto allo studio- Norme di attuazione" e L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
2. Il servizio di AES ha l'obiettivo primario di favorire e sostenere l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e di favorirne la piena partecipazione alle attività scolastiche.
3. Il Comune di residenza, in relazione al progetto individualizzato di ogni alunno disabile e in relazione agli equilibri di bilancio, ha la titolarità nel definire il monte-ore annuale da assegnare.

8.2 Finalità

1. Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica ha la finalità di garantire l'integrazione sociale e il diritto allo studio alle persone disabili, mediante l'insieme degli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastico, a favore degli alunni diversamente abili ai sensi della legge 104/92.

8.3 Destinatari

1. Destinatari dell'intervento sono i minori frequentanti un servizio educativo o scolastico in possesso di verbale rilasciato dal collegio di accertamento ai sensi del d.P.C.M 185/2006 e delle DGR 3449/2006 e 2185/2011 con esplicita indicazione e richiesta di "assistenza specialistica per la comunicazione e l'autonomia personale".

8.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Il servizio viene garantito dai Comuni singoli e dai Comuni associati tramite l'Azienda. I costi dello stesso vengono coperti dai fondi provenienti dai Comuni di residenza.
2. Le prestazioni hanno lo scopo di garantire l'assistenza agli alunni diversamente abili nell'ambito del diritto allo studio.

9. Assistenza domiciliare-educativa disabili (A.D.H.)

9.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili, di seguito denominato "A.D.H.", è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a minori disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

9.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza.

9.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori con disabilità certificata, di età compresa tra i 3 ed i 18 anni, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.
2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.H. i minori disabili che necessitano di un progetto di sostegno e accompagnamento delle potenzialità residue.

9.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio A.D.H. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:
 - a) le conoscenze;
 - b) l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
 - c) le capacità comunicative;
 - d) la cura della propria persona;
 - e) l'adempimento di azioni e compiti domestici;
 - f) le regole relazionali e sociali.
2. La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

9.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. L'Azienda eroga il servizio alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti con fondi nazionali e regionali sovracomunali e da eventuali fondi dai Comuni di residenza.
2. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda, che gestisce il servizio per conto dei 24 Comuni soci, di richiedere la presentazione dell'ISEE in allegato alla domanda di attivazione del servizio; ciò al fine di definire le eventuali contribuzioni economiche a decorrere dall'anno educativo 2016/2017, nel rispetto dei principi di tutela del minore disabile e degli equilibri di bilancio.

10. Assistenza educativa minori disabili presso centri estivi

10.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa minori disabili presso centri estivi è costituito da attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell'ambito dei centri estivi, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.

10.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire l'integrazione di minori disabili all'interno della proposta ludico-educativa dei centri estivi e garantire un supporto alle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

10.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono i minori disabili per i quali è riconosciuta, durante l'anno scolastico che precede l'attività estiva, la necessità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale.

10.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio assistenza educativa minori disabili presso centri estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto ludico-educativo.
2. Il servizio è riconosciuto per un monte ore massimo per l'intero periodo richiesto di 140 ore e per un monte ore massimo settimanale di 35 ore.
3. Qualora lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente a garantire le ore di assistenza educativa richieste, le stesse verranno proporzionalmente ridotte in base alle risorse disponibili.
4. Il servizio è riconosciuto, di norma, ai minori che frequentano i centri e le attività diurne ubicati sul territorio comunale. Il servizio sociale si riserva di valutare l'accoglimento anche delle richieste di assistenza presso centri situati in altri comuni, in accordo con l'ente gestore a cui è affidato il servizio e secondo principi di sostenibilità.

10.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È fatta salva la facoltà di ciascun Comune di richiedere una verifica della situazione economica del richiedente, in fase di presentazione della domanda di attivazione del servizio; ciò al fine di definire le eventuali contribuzioni economiche, nel rispetto di salvaguardia della vulnerabilità sociale del minore disabile e degli equilibri di bilancio.

11. Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.)

11.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

11.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

11.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori (e le rispettive famiglie):
 - a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
 - c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.
2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

11.4 - Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

11.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. L'Azienda eroga, per conto dei Comuni soci, il servizio di assistenza domiciliare minori. Tale intervento si connota, la maggior parte delle volte accompagnato da decreto del Tribunale, come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questi versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio e pregiudizio per il minore. I costi dello stesso vengono coperti dai fondi a valenza sovracomunale, ed eventualmente dai fondi provenienti dai Comuni soci.

2. E' fatta salva la possibilità dei singoli Comuni, qualora il Comune compartecipi alla spesa, di richiedere una contribuzione in relazione all'ISEE, qualora ritenga possibile la compartecipazione della famiglia in relazione alle capacità economiche ed in relazione al permanere del rapporto di reciproca fiducia tra il minore e la propria famiglia.

12. Servizio di incontri protetti

12.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'autorità giudiziaria

12.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a

- a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

12.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento eterofamiliare, inserimento in comunità d'accoglienza.

12.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

12.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. L'Azienda eroga per conto dei Comuni soci il servizio, tale intervento si connota, la maggior parte delle volte accompagnato da decreto del Tribunale, come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore che versa in situazione di temporanea difficoltà e per tutelare il minore e il diritto di questo ad una famiglia. I costi dello stesso vengono coperti dai fondi a valenza sovra comunale, ed eventualmente dai fondi provenienti dai Comuni soci.

2. Le prestazioni hanno lo scopo di sostituire o integrare l'azione dei genitori nell'assolvimento dei compiti connessi al diritto/dovere dell'educazione dei figli, quando condizioni particolari limitino capacità e/o possibilità personali, e di fornire un aiuto alla famiglia in presenza di soggetti con particolari difficoltà. I suddetti servizi presuppongono il supporto del servizio sociale competente.

3. È fatta salva la possibilità dei singoli Comuni, qualora il Comune compartecipi alla spesa, di richiedere una contribuzione in relazione all'ISEE, qualora ritenga possibile la compartecipazione della famiglia in relazione alle capacità economiche ed in relazione al permanere del rapporto di reciproca fiducia tra il minore e la propria famiglia.

CAPO IV - Interventi territoriali

13. Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.) e servizi territoriali disabili (S.T.D.)

13.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.¹³

2. Il servizio territoriale per persone disabili, di seguito denominato "S.T.D.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.

13.2 - Finalità

1. Il servizio di formazione all'autonomia è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

2. Il servizio territoriale per persone disabili è finalizzato a:

- a) offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
- b) promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
- c) monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità.

13.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono:

¹³ Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7433.
 Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino"
 Sede legale: via G. Garibaldi, 15 - 24040 Bonate Sotto (BG)
 Sede operativa: via G. Bravi, 16 - 24030 Terno d'Isola (BG)
 Partita IVA 03298850169 e-mail: segreteria@aziendaisola.it
 Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66

- a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
 - b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.
2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.
3. Destinatari del servizio territoriale per persone disabili sono persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.
4. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

13.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.
2. Il servizio S.T.D. è caratterizzato dall'offerta di prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati, condivisi con la famiglia e realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo:
- a) laboratori educativi;
 - b) attività di orientamento socio-ricreativo che consentano l'inserimento di persone con disabilità nei gruppi sportivi, ricreativi, culturali, sociali presenti sul territorio;
 - c) attività ludico-ricreative ed espressive svolte sia all'interno del servizio che in altri contesti del territorio;
 - d) altre attività educative e/o animative contemplate nel progetto individualizzato del soggetto disabile;
 - e) attività di formazione nel territorio sui temi della disabilità.

3. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

13.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. L'Azienda eroga per conto dei Comuni soci, il servizio alle famiglie. I costi dello stesso vengono coperti dai Comuni di residenza e con eventuali altri fondi sovracomunali.
2. È fatta salva la facoltà di ciascun Comune di richiedere una verifica della situazione economica del richiedente, in fase di presentazione della domanda di attivazione del servizio al fine di definire le eventuali compartecipazioni al costo del servizio secondo quanto definito dall'articolo 9 del presente regolamento.

14. Progetti riabilitativi risocializzanti (PRR)

14.1 - Descrizione del servizio

1. Il progetto riabilitativo risocializzante, di seguito denominato “P.R.R.”,¹⁴ consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell’ambito di normali contesti lavorativi all’interno di un percorso socio educativo individualizzato.

14.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
- b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
- c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l’esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l’identità professionale,
- d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

14.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

14.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall’offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l’attuazione del progetto.

2. La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.

3. Ogni beneficiario è assicurato presso l’INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

5. Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, il cui importo è definito nel progetto individualizzato approvato dalla Giunta Comunale, secondo le seguenti modalità:

<i>N. giorni di attività nella settimana</i>	<i>Importo mensile</i>
5 o più	100% del compenso massimo
4	80%
3	60%
2	40%
1	20%

¹⁴ V. il protocollo d’intesa relativo all’attivazione di progetti riabilitativi risocializzanti (PRR) tra direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo, provincia di Bergamo, consigli odi Rappresentanza dei sindaci, Assemblée distrettuali dei Sindaci – Ambiti territoriali, ASL della provincia di Bergamo, A.O. Papa Giovanni XXIII, A.O. Treviglio, A.O. Bolognini di Seriate, Confcooperative Bergamo, Legacoop Bergamo, CISL –CGIL –UIL, sottoscritto in data 16 maggio 2014.

6. Il numero delle mensilità del compenso motivazionale erogate è pari al numero di mesi di svolgimento del progetto riabilitativo risocializzante nell'anno. L'importo mensile è ridotto alla metà in caso di effettuazione dell'attività per un numero di giorni di calendario inferiore a 15.

14.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Per il progetto riabilitativo risocializzante non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

CAPO V - Interventi economici ad integrazione del reddito

15. Interventi di sostegno economico

15.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria,¹⁵ rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

15.2 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

15.3 - Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

15.4 - Tipologia dell'intervento

1. Il contributo economico è una misura di sostegno finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, mediante progetti personalizzati a favore di persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con l'utenza e da questa debitamente sottoscritto. Il contributo può essere erogato anche attraverso modalità quali convenzioni e/o accordi con enti e associazioni riconosciute e presenti sul territorio. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o al soggetto creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. Nel caso di posizione debitoria nei confronti del Comune verrà valutata e concordata tra operatore incaricato e utente la possibilità di compensare eventuale debito o parte dello stesso.

¹⁵ V. articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Il contributo economico è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:

- a) l'adesione fattiva al progetto personalizzato;
- b) la messa in atto da parte del richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.

3. La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un condiviso progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l'opportunità, la restituzione del contributo già percepito.

5. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

6. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo ordinario, è determinato annualmente dalla Giunta comunale.

L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, individuata annualmente dalla Giunta comunale.

16. Contributi per affido familiare

16.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

16.2 - Finalità

1. Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

16.3 - Destinatari

1. Destinatari del contributo per affido familiare sono i nuclei affidatari che accolgono minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.

16.4 - Modalità di erogazione

1. Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfettario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale.
2. Il Comune valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado¹⁶ o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.
3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest'ultimo erogato in ambito di cure ortodontiche e oculistiche non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, fatta salva la possibilità di attingere al finanziamento in relazione alle reali disponibilità finanziarie della famiglia d'origine.
4. L'importo del contributo economico per affido viene determinato dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle rette e delle tariffe.

16.5 – Compartecipazione al costo del servizio

1. La Famiglia affidataria beneficia di un contributo mensile erogato a titolo di rimborso spese, indipendentemente dalla condizione economica della stessa, in quanto il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e in relazione a quanto già specificato nel regolamento sovra comunale sugli affidi familiari.
2. Il Comune provvede ad erogare agli affidatari un contributo assistenziale a cadenza mensile, su base progettuale e indipendentemente dal reddito, pari all'importo di € 360,00 rivalutato annualmente secondo l'indice Istat. L'Ente Locale titolare dell'intervento ha la possibilità di incrementare tale contributo economico in relazione alle effettive esigenze del minore e della famiglia affidataria.
3. Il contributo economico sarà erogato anche nel caso di affido "mite" (ex art. 44 legge 184/83), fino al decreto definitivo di adozione.
4. Il contributo mensile potrà essere aumentato dall'Ente Locale titolare dell'intervento, in sede di formulazione del progetto e indipendentemente dal reddito, fino al 50% quando trattasi di:
 - a) situazioni complesse per handicap di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria;
 - b) minore fino ai 2 anni (0-24 mesi);
 - c) adolescente (dopo i 14 anni);
 - d) affidamenti già avviati in età minorile, e con prosieguo amministrativo (fino al massimo del compimento del ventunesimo anno di età), in prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa ed impossibilità di rientro in famiglia.
5. Il contributo potrà essere aumentato dall'Ente Locale titolare dell'intervento, in sede di formulazione del progetto, fino al 100% quando trattasi di:
 - a) affidi madre/bambino;
 - b) minori riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie.
6. Per gli affidamenti a parenti entro il IV° grado: con riferimento alla DGR della Regione Lombardia del 24.05.2011 n.1772, nel caso in cui l'affidamento a parenti sia stato disposto dall'Autorità Giudiziaria ed i genitori non provvedono alle necessità economiche del minore, l'Ente Locale titolare dell'intervento provvede ad erogare un contributo alla famiglia affidataria

¹⁶ V. l'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

pari al 50% delle quote di sostegno economico stabilite al comma 2 del presente articolo.
Rimane facoltà delle Amministrazioni Comunali praticare la concessione di sgravi relativi alla fruizione di servizi regolati dall'Ente stesso.

7. Per gli affidi diurni, il contributo economico potrà prevedere fino al 50% della quota base di sostegno per l'affidamento a tempo pieno.

17. Contributi di solidarietà

17.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo di solidarietà si intende un beneficio economico volto a sostenere il pagamento del canone di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

17.2 - Finalità

1. Il contributo di solidarietà è finalizzato al superamento di situazioni di disagio economico individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone di locazione e dei servizi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo.

17.3 - Destinatari

1. Destinatari del contributo di solidarietà sono gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico e che presentano una capacità economica inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari.

2. Non possono accedere al contributo di solidarietà gli assegnatari che occupano alloggi sottoutilizzati.

17.4 - Modalità di erogazione

1. La valutazione della richiesta di contributo di solidarietà avviene a cura dell'apposita commissione¹⁷, previa istruttoria del servizio sociale comunale.

2. I contributi di solidarietà vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate alle forme di sostegno economico con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale e delle risorse messe a disposizione dall' l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della provincia di Bergamo.

3. All'erogazione di ciascun contributo deliberato dalla commissione provvedono il Comune e l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della provincia di Bergamo fino alla concorrenza degli importi da ciascuno messi a disposizione.

4. Il contributo erogato, salvo casi particolari motivati dalla Commissione, sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti ovvero di addebiti futuri. A tale fine il contributo erogato dal Comune viene corrisposto all'Ente proprietario.

5. Nei confronti di nuclei assegnatari che richiedessero l'acquisto dell'alloggio, si procede alla revoca del contributo e alla restituzione da parte dell'inquilino aspirante acquirente degli importi

¹⁷ Secondo quanto disposto dall'articolo 35 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27, rubricata "Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica". Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate da apposito protocollo stabilito tra il Comune e l'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo.

del contributo di solidarietà corrisposti nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di acquisto.

CAPO VI - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi

18. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili.

18.1 Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario¹⁸ ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario¹⁹ erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.

18.2 Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:
 - a) alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
 - b) alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

18.3 Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
 - a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
 - b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.
3. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all'idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.

¹⁸ Quali comunità alloggio, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

¹⁹ Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

18.4 - Modalità di determinazione del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili

1. La determinazione dell'entità del contributo erogabile avviene secondo i criteri specificati all'articolo 10 del presente regolamento.
2. L'utenza può chiedere al Comune il contributo integrativo attestando la propria capacità economica in relazione al pagamento retta allegando idonea documentazione, e fornendo attestazione ISEE. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.
3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

19. Integrazione di rette di servizi residenziali socioeducativi per minori

19.1 Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

19.2 Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

19.3 - Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

19.4 – Compartecipazione al costo del servizio

1. L'Azienda eroga il servizio per conto dei Comuni soci, in quanto tale intervento si connota, la maggior parte delle volte accompagnato da decreto del Tribunale, come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore che versa in situazione di temporanea difficoltà e per tutelare il minore e il diritto di questo ad una famiglia. I costi dello stesso vengono coperti dai fondi a valenza sovra comunale e dai fondi provenienti dai Comuni soci.
2. Le prestazioni hanno lo scopo di sostituire o integrare l'azione dei genitori nell'assolvimento dei compiti connessi al diritto/dovere dell'educazione dei figli, quando condizioni particolari limitino capacità e/o possibilità personali, e di fornire un aiuto alla famiglia in presenza di soggetti con particolari difficoltà. I suddetti servizi presuppongono il supporto del servizio sociale competente.

3. È fatta salva la possibilità dei singoli Comuni, di richiedere una contribuzione in relazione all'ISEE, qualora ritenga possibile la compartecipazione della famiglia in relazione alle capacità economiche ed in relazione al permanere del rapporto di reciproca fiducia tra il minore e la propria famiglia.

20. Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili.

20.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale²⁰ o sociosanitario²¹ per anziani e disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

20.2 - Finalità

1. Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

20.3 - Destinatari

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

20.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 9 del presente regolamento.

2. Per l'anno 2016, sperimentalmente, si procede all'erogazione dei voucher sociali come da Allegato C.

21. Centri diurni per minori

21.1 - Descrizione del servizio

²⁰ Quali Centri socio educativi (CSE), ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

²¹ Quali Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

1. Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.

21.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

21.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

21.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. Il servizio prevede l'inserimento in strutture che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e per parte dell'estate.

21.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È fatta salva la facoltà di ciascun Comune di richiedere una verifica della situazione economica del richiedente, in fase di presentazione della domanda di attivazione del servizio; ciò al fine di definire le eventuali contribuzioni economiche, nel rispetto di salvaguardia della vulnerabilità sociale del minore disabile e degli equilibri di bilancio.

CAPO VII – Titoli sociali

22. Titoli sociali

22.1 – Descrizione dell'intervento

1. I titoli sociali, in quanto misura di sostegno economico, si distinguono in:

a) buoni sociali: contributi economici erogati a soggetti fragili per favorire l'assistenza a domicilio per prestazioni rese dai familiari o caregiver non professionali nell'ambito della rete informale di solidarietà;

b) voucher sociali: titoli di acquisto di prestazioni sociali erogate da operatori professionali accreditati dall'Ambito territoriale.

2. La concessione dei titoli sociali è vincolata alla condivisione di un progetto di assistenza personalizzato per ciascun nucleo familiare che accede al beneficio. Il progetto è concordato fra il nucleo familiare e il servizio sociale comunale di riferimento, la sua stesura e sottoscrizione è condizione vincolante per l'erogazione del titolo. Non saranno ammessi all'erogazione i progetti personalizzati che non risultino congruenti con le finalità del bando o criteri d'accesso definiti.

22.2 Finalità

I titoli sociali sono finalizzati a:

- a) sostenere la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di fragilità sociale e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari o di solidarietà nell'assistenza continuativa;
- b) sostenere il compito educativo e di accudimento delle famiglie, nonché favorire la conciliazione dei tempi di vita;
- c) contrastare le condizioni di povertà estrema ed emarginazione sociale;
- d) favorire l'accesso al mondo del lavoro.

22.3 Destinatari

1. Destinatari dei titoli sociali sono i nuclei familiari che si trovano in condizione di fragilità sociale per la presenza di:

- a) un carico elevato di cura di minori, persone anziane o disabili con compromessa autonomia funzionale, ovvero situazioni di crisi occupazionale dei membri percettori di reddito, a fronte di una limitata capacità economica del nucleo familiare;
- b) situazioni di emarginazione sociale e povertà estrema.

2. L'accesso ai titoli sociali è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore ad una determinata soglia di accesso.

3. La presenza di una condizione di fragilità sociale è rilevata da un indice di fragilità sociale, predeterminato in via generale, attraverso apposita scheda di valutazione che tiene in considerazione la condizione economica del nucleo ed il suo carico sociale. Non saranno ammessi al beneficio i nuclei familiari che non raggiungeranno un punteggio minimo di fragilità sociale, individuato contestualmente alla fissazione della predetta soglia di accesso.

22.4 – Modalità di erogazione

1. L'assegnazione dei titoli sociali avviene tramite bando o a sportello, nei limiti delle risorse stanziare dall'Assemblea dei Sindaci o Assemblea Consortile dell'Ambito territoriale, in relazione alle rispettive competenze.

2. L'Assemblea dei Sindaci o Assemblea Consortile anche in funzione della disponibilità di fondi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi, provvede, nel rispetto dei criteri generali qui indicati, a definire:

- a) i criteri specifici di ammissione in relazione alle diverse tipologie di fragilità sociale;
- b) la soglia ISEE e il punteggio minimo di fragilità sociale per l'ammissione al bando;
- c) il peso assegnato alla componente economica e alla componente di carico sociale costituenti l'indice di fragilità;
- d) la tipologia del titolo sociale (buono o voucher sociale), la sua entità, la durata.

3. Le modalità di determinazione della condizione economica, del carico sociale e di valutazione dei progetti personalizzati correlati ai titoli sociali sono approvati dal Direttore dell'Azienda.

4. L'Azienda predispone e gestisce una graduatoria annuale unica e dinamica relativa a tutte le richieste pervenute.

22.5 –Decadenza dal beneficio

1. Il diritto al titolo sociale permane se permangono i requisiti soggettivi e oggettivi e le condizioni che hanno consentito l'accesso al beneficio.
 2. Spetta ai servizi sociali comunali effettuare il monitoraggio dei progetti personalizzati e verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. Qualora il servizio sociale rilevasse una variazione dei medesimi, lo comunica tempestivamente all'Azienda, che provvede a rideterminare l'indice di fragilità e, nel caso di perdita del posto in graduatoria, interrompe l'erogazione del titolo dal mese successivo al verificarsi del cambiamento.
 3. Spetta altresì ad ogni Comune attivare i controlli sulle dichiarazioni ricevute dai richiedenti residenti nel proprio comune.
-